



TRIBUNALE DI AREZZO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|---|---------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice est. |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 48, TERZO COMMA, CCII

Premesso che:

- con provvedimento emesso in data 11.08.2023, questo Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 44 CCII depositato da **Renzetti Saverio & Fratelli S.n.c. (C.F. e P.IVA: 00213350515- ed iscritta al numero Rea: AR-63573), con sede legale in Bibbiena (Ar), Via Guazzi Frazione Soci, in persona dei soci amministratori legali rappresentanti pro tempore Renzetti Daniele e Renzetti Stefano, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Fabbroni**, assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione di uno strumento di regolazione della crisi, nonché nominando quale giudice relatore il dott. Andrea Turturro e come commissario giudiziale il dott. Andrea Rogialli; il giudice relatore confermava le misure protettive per mesi quattro;
- con provvedimento del 12.10.2023, il termine suddetto veniva prorogato di ulteriori 60 giorni;
- in data 11.12.2023 Renzetti Saverio & Fratelli S.n.c. ha depositato proposta e piano di concordato preventivo;
- acquisito il parere del Commissario, in data 22-27.12.2023, il Tribunale dichiarava l'apertura della procedura di concordato preventivo;
- in data 17.4.2024 perveniva "Ricorso per la Modifica, ex articolo 105, IV comma, CCII della Proposta di Concordato contenuta nel Ricorso per ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo in Continuità Diretta ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 39, 84,87,88, CCII";
- alla luce della modifica, su istanza del Commissario, le operazioni di voto venivano differite al periodo tra il 18.6.2024 e il 2.7.2024;
- in data 26.4.2024, il Commissario ha depositato la relazione ex art. 105 CCII;
- in data 3.6.2024 è stata depositata la relazione ex art. 107, comma 3, CCII;
- le comunicazioni ai creditori risultano ritualmente effettuate;
- le operazioni di voto si sono svolte regolarmente tra il 18/06/2024 e il 02/07/2024 e hanno dato il seguente esito:

RISULTATO VOTAZIONE: RESPINTO

Riepilogo per classe

Classe	Crediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
02 - creditori ipotecari al netto falcidia (votante)	1.098.330,69	549.165,36	1.098.330,69	100,000	0,00	0,000	Approvato
03 - creditori privilegiati professionali (votante)	81.260,44	40.630,23	81.260,44	100,000	0,00	0,000	Approvato
04 - creditori privilegiati 2751 bis 3/4 (votante)	115.309,86	57.654,94	111.929,86	97,069	3.380,00	2,931	Approvato
05 - creditori artigiani 2751 bis n° 5 (votante)	222.858,19	111.429,11	112.749,40	50,592	110.108,79	49,408	Approvato
07 - creditori priv gen mobiliare 277 (votante)	40.550,85	20.275,44	0,00	0,000	40.550,85	100,000	Respinto
08 - creditori erariali degradati (votante)	135.547,02	67.773,52	0,00	0,000	135.547,02	100,000	Respinto
09 - creditori privilegiati enti locali (votante)	9.972,99	4.986,51	8.378,28	84,010	1.594,71	15,990	Approvato
10 - privilegio rivalsa iva (votante)	21.231,22	10.615,62	17.577,37	82,790	3.653,85	17,210	Approvato
11 - creditori chirografari (votante)	1.813.728,34	906.864,18	1.136.859,99	62,681	676.868,35	37,319	Approvato
12 - creditori chirografari istituti di credito (votante)	1.409.705,28	704.852,65	17.843,69	1,266	1.391.861,59	98,734	Respinto
14 - 2bis creditori erariali ipotecari (votante)	7.559,73	3.779,88	0,00	0,000	7.559,73	100,000	Respinto
15 - 8 bis creditori erariali in chirografo (votante)	873.710,58	436.855,30	0,00	0,000	873.710,58	100,000	Respinto
18 - classe 2 ter (votante)	62.016,84	31.008,43	0,00	0,000	62.016,84	100,000	Respinto
TOTALI	5.891.782,03		2.584.929,72		3.306.852,31		Respinto
					Esito per classe		Respinto

- il voto negativo delle sei classi sopra indicate risulta confermato anche con l'utilizzo del criterio suppletivo di cui all'art. 109, comma 5, CCII;
- all'esito della votazione, il giudice relatore fissava dinanzi a sé l'udienza del 17.7.2024;
- in data 12.7.2024, la società ricorrente chiedeva l'omologazione del concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, comma 2 bis, CCII e dell'art. 112, comma 2, CCII, e comma 1;
- all'udienza del 17.7.2024, la società ricorrente insisteva nella propria istanza;
- all'esito dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.

OSSERVA

1. Il piano concordatario proposto da **Renzetti Saverio & Fratelli S.n.c.** è imperniato sulla continuità aziendale diretta (pur prevedendo una componente liquidatoria che, tuttavia, non ne muta la natura alla luce di quanto previsto dall'art. 84, comma 3, CCII); di conseguenza, per la sua approvazione, è necessario il voto favorevole di tutte le classi coinvolte, ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII.

Come risulta evidente dal prospetto sopra riportato, detta soglia non è stata raggiunta.

La società ricorrente ha allora chiesto di procedere alla omologazione "forzosa" del concordato preventivo: i) ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, comma 2-bis (*cram-down* fiscale e contributivo) e 112, secondo comma CCII (*cross-class cram-down*); ii) in ogni caso, ai sensi dell'art. 112, secondo comma, CCII (*cross-class cram-down*).

2. Questo Tribunale si è già pronunciato, in senso negativo, sulla possibilità di applicare il *cram down* fiscale e previdenziale onde ottenere la maggioranza necessaria alla applicazione del *cross-class cram-down* (in tal senso v. anche CdA Firenze, 31 ottobre 2023 in Ilcaso.it).

Le conclusioni raggiunte meritano di essere integralmente riportate e confermate.

Giova premettere che il rigore della regola in ordine alla unanimità delle classi nel concordato in continuità è temperata dalla previsione contenuta nel terzo periodo del comma quinto dell'art. 109 CCII, che chiama il Tribunale alla verifica delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII. In

buona sostanza, l'ordinamento consente all'organo giudicante di omologare il concordato nonostante la mancanza di unanimità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Tra le quattro condizioni appena riportate, indubbiamente assumono carattere preponderante la seconda e la quarta.

La seconda, infatti, esprime un concetto assolutamente innovativo per il nostro ordinamento, vale a dire la c.d. *relative priority rule* (già in linea generale espresso dall'art. 84, commi 6 e 7, CCII). Invero, in passato il nostro ordinamento, in rigoroso ossequio al principio generale desumibile dagli artt. 2740 e 2741 c.c., non consentiva che nel contesto di una ristrutturazione debitoria fosse possibile derogare alla graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. *absolute priority rule*), mentre invece oggi il rigoroso rispetto di tale graduazione è imposto soltanto quando viene in interesse il "valore di liquidazione" (vale a dire l'attivo verosimilmente ritraibile in caso di liquidazione giudiziale) ed i flussi di cassa della continuità, quindi, anziché essere distribuiti nel rispetto della graduazione, possono essere destinati anche alle classi inferiori purché – ed è proprio quanto sancito nella lettera b – i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Insomma, il *surplus* generato dalla continuità può essere destinato ai creditori appartenenti alle classi di rango inferiore anche in assenza di soddisfazione integrale di creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento non sia globalmente più vantaggioso di quello riservato a questi ultimi.

L'ultima condizione, invece, detta sostanzialmente la nuova regola del voto, che dà vita a quella che in dottrina è stata ribattezzata "ristrutturazione trasversale" (o *cross class cram down*). Ai fini dell'omologa, infatti, torna sufficiente la maggioranza delle classi, purché però almeno una di esse sia formata da creditori privilegiati o, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. In pratica, l'ordinamento ritiene meritevole di omologa quel concordato che, fermo restando il rispetto della regola del *liquidation value*, abbia visto "investire" sull'impresa con il proprio voto una classe di creditori che non traggono alcun beneficio economico dall'applicazione della *relative priority rule*.

Ciò posto, nel caso di specie non è stata raggiunta l'unanimità delle classi richiesta dall'art. 109 CCII; è stata tuttavia raggiunta la maggioranza delle classi, come richiesto dall'art. 112, comma 2, lett. d).

La richiesta dell'applicazione dell'art. 88 CCII, nell'ottica della ricorrente, è soltanto necessaria al conseguimento di una maggioranza più ampia.

L'art. 88, comma 2-bis, CCII così recita: «*il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria*». Trattasi del c.d. *cram down* fiscale e previdenziale, che consente al Tribunale di convertire l'astensione o addirittura il voto negativo da parte dei creditori pubblici statali (amministrazione finanziaria, INPS e INAIL) in voto favorevole qualora la proposta concordataria riservi loro un trattamento "non deteriore" rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai fini di un corretto inquadramento normativo (anche storico-evolutivo), giova rammentare che l'istituto del c.d. *cram down* era già conosciuto dall'ordinamento italiano prima dell'avvento del Codice, sebbene introdotto in tempi assai recenti. In particolare, nel 2020 venivano modificati l'art. 180 l.f. (che disciplinava l'omologazione del concordato preventivo, che esso fosse liquidatorio o in continuità) e l'art. 182-bis l.f. (che disciplinava le modalità di conclusione degli accordi di ristrutturazione dei debiti) prevedendo che il Tribunale dovesse omologare concordato o accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione risultasse determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, l.f. la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie fosse conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In buona sostanza, in entrambe le tipologie di concordato preventivo (per le quali era prevista l'approvazione in caso di maggioranza dei crediti ammessi al voto e di maggioranza nel maggior numero di classi, ai sensi dell'art. 177 l.f.), era consentito al Tribunale di omologare il concordato imponendolo anche all'amministrazione finanziaria o agli enti previdenziali/assistenziali, sempre che la conversione in voto favorevole del non voto (o finanche del voto contrario) di tali soggetti fosse stato sufficiente per raggiungere le maggioranze.

Nel Codice della crisi l'istituto in questione aveva trovato in un primo momento collocazione nell'art. 48, comma 5. Per il vero, la norma non risultava di felice formulazione poiché, benché inserita in una disposizione rubricata «*omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti*», faceva espresso riferimento ai soli accordi e alle maggioranze necessarie per l'approvazione di quest'ultimi.

Con la novella apportata dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 il comma quinto dell'art. 48 è stato eliminato e il *cram down* è stato diversamente disciplinato negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo.

Precisamente, la regola prima dettata dall'art. 48, comma 5, risulta riprodotta pedissequamente nel (nuovo) comma 2-bis dell'art. 63, collocato nel Capo I del Titolo IV, Sezione II, concernente gli accordi di ristrutturazione. Per quanto concerne il concordato preventivo, invece, la novella del

giugno 2022 ha apportato (per quello che interessa in questa sede) una tripla modifica riguardante l'art. 88, l'art. 109 e l'art. 112.

Prima della modifica nessuna delle tre disposizioni aveva a che fare con il *cram-down*, proprio perché regolato nell'art. 48, comma 5. Con la novella, l'art. 88 ha visto inserire un *incipit* al primo comma («Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2») e ha visto inserire *ex novo* il comma 2-bis, che riprende pedissequamente la regola prima inserita nell'art. 48, comma 5, ma richiamando al suo interno solo le percentuali dell'art. 109, comma 1. L'art. 109, che prima della modifica disciplinava unitariamente l'approvazione del concordato preventivo, indipendentemente dal fatto che esso fosse liquidatorio o in continuità e replicando la regola della maggioranza contenuta nell'art. 177 l.f., vede nascere una biforcazione, sulla quale ci si è già soffermati: nel concordato liquidatorio è sufficiente la maggioranza (art. 109, comma 1), mentre nel concordato con continuità è richiesta l'unanimità, anche se, in caso di mancata approvazione, «trova applicazione l'art. 112, comma 2» (art. 109, comma 5). Infine, l'art. 112, che prima della novella del giugno 2022 aveva un contenuto piuttosto asciutto ed aveva come unico scopo quello di regolare l'opposizione all'omologa da parte dei dissenzienti (come tuttora fa la norma, sia pure in maniera più articolata, ai commi da 3 a 5), viene completamente rivisto e ivi trova spazio il comma secondo (richiamato tanto dal nuovo art. 88, quanto dal nuovo art. 109), disciplinante una forma di *cram down* completamente nuova rispetto a quello puramente e semplicemente fiscale.

Così ricostruito il quadro d'insieme della disciplina, ritiene questo collegio che la tesi prospettata dalla parte ricorrente, tesa a un'applicazione congiunta del comma 2-bis dell'art. 88 e dell'art. 112, comma 2, lettera d), non possa essere condivisa.

È facilmente constatabile come, con l'intervento riformatore del giugno 2022, alla vigilia dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore abbia voluto (ancor di più) separare i destini delle due tipologie di concordato note (liquidatorio e in continuità), preservando solo nel concordato liquidatorio la tradizionale regola della maggioranza dei crediti, abbinata al – per così dire – tradizionale meccanismo del *cram down*, comune anche agli accordi di ristrutturazione, e invece pretendendo l'unanimità delle classi del concordato in continuità, abbinando però questa regola al *cross class cram down* di nuovo conio.

Il *cram down* “tradizionale”, dunque, non ha più nulla a che vedere con il concordato in continuità, e il legislatore non poteva renderlo più chiaro che attraverso il solo richiamo al primo comma dell'art. 109 nel comma 2-bis dell'art. 88. Per superare un simile (fortissimo) argomento letterale dovrebbe postularsi che il legislatore sia incorso in una “svista” o sia caduto in un difetto di coordinamento, ma ciò pare difficilmente affermabile atteso che la novella del giugno 2022 ha operato allo stesso tempo sull'art. 88 e sull'art. 109.

Né – diversamente da quanto opinato dalla ricorrente – può svilirsi il richiamo al solo comma primo dell'art. 109 affermando che solo nel concordato liquidatorio si pone un problema di «percentuali», e che quindi sarebbe stato superfluo ogni riferimento indiretto al concordato in continuità. L'argomento deve essere infatti ribaltato: le percentuali restano pur sempre fondamentali ai fini del raggiungimento della maggioranza all'interno della singola classe e in ogni caso, visto che l'obiettivo degli argomenti spesi dalla ricorrente è quello di “attivare” il meccanismo sancito dall'art. 112, comma 2, lettera d), se davvero il legislatore avesse voluto far interagire le due norme, lungi dal

richiamare espressamente solo le «percentuali di cui all'art. 109, comma 1», avrebbe potuto richiamare anche la suddetta lettera d) o, quantomeno, riferirsi più genericamente alle "maggioranze" necessarie ai fini dell'omologazione del concordato.

L'espresso ed esclusivo richiamo all'art. 109, comma 1, osta a parere del collegio al tentativo di avallare interpretazioni di carattere estensivo. Sul punto risultano persuasivi i numerosi argomenti spesi dall'unico precedente edito ad essersi confrontato con il tema (Tribunale di Lucca, 18.7.2023, pubblicato in www.dirittodellacrisi.it). Dati per richiamati tali argomenti, qui si intende soffermare soprattutto l'attenzione sul primo, che valorizza il contenuto della c.d. Direttiva *insolvency* (Direttiva (UE) 2019/ 1023), di cui il Codice e soprattutto a novella del giugno 2022 sono il precipitato.

Anzitutto, è la Direttiva ad imporre che, nel concordato in continuità (che contempla una "ristrutturazione" per come definita dall'art. 2 della stessa Direttiva), la regola sia quella della unanimità delle classi (art. 9, paragrafo 6: «*il piano di ristrutturazione è adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi. Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate. Le maggioranze richieste per l'adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite dagli Stati membri. Tali maggioranze non sono superiori al 75 % dell'importo dei crediti o degli interessi di ciascuna classe o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe*»). Il giudice, peraltro, deve vigilare sull'effettività di diritto di voto e non è contemplato alcun meccanismo di silenzio-assenso (art. 9, paragrafo 2). È poi sempre la Direttiva a prevedere la regola della ristrutturazione trasversale (art. 11), imponendo la condizione di cui alla lettera d), ossia quella dell'approvazione da parte della maggioranza delle classi; approvazione – s'intende – espressa.

E così, ritenere che la ristrutturazione trasversale sia possibile anche quando la maggioranza di classi sia ottenuta attraverso il *cram down* fiscale, e quindi con la sostituzione "forzosa" dell'astensione o finanche del diniego dell'amministrazione fiscale o degli enti previdenziali/assistenziali con un'adesione, contrasterebbe per certo con la Direttiva europea. Detto in altri termini, posto che sul giudice di uno Stato membro incombe l'obbligo di interpretazione conforme al diritto europeo (quantomeno a partire da Corte di Giustizia, sentenza 10 aprile 1984, Von Colson et Kamann, causa C-14/83, ma si veda anche la più nota Corte di Giustizia, sentenza 13 novembre 1990, Merleasing et La Comercial Internacional de Alimentación SA, causa C-106/89), il contenuto degli artt. 9 e 11 della Direttiva osta a che sia data all'art. 112, comma 2, lettera d) del Codice della crisi nel senso suggerito dall'odierna ricorrente, teso cioè a ritenere soddisfatto il requisito della maggioranza di classi approvanti attraverso la *fictio iuris* rappresentata dal *cram down* fiscale.

Agli argomenti di carattere sistematico spesi dal Tribunale lucchese, peraltro, può essere aggiunta un'ulteriore considerazione che indubbiamente suggerisce l'adozione di un'interpretazione quanto più restrittiva possibile.

Come più volte osservato, nell'assetto delineato dal Codice dopo la novella del 2022, per l'approvazione del concordato liquidatorio, è necessaria la maggioranza dei crediti ammessi al voto, mentre per l'approvazione del concordato in continuità è necessaria l'unanimità delle classi o, qualora scatti la ristrutturazione trasversale, la maggioranza delle classi. Ecco, la regola dell'unanimità delle classi rispetto a quella della maggioranza dei crediti solo apparentemente risulta maggiormente gravosa, tenuto conto del fatto che il quinto comma dell'art. 109 CCII ritiene

che una singola classe abbia approvato non solo quando sia stata raggiunta la maggioranza dei crediti, ma anche quando «hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe». Ciò significa – come fatto acutamente notare in dottrina – che un concordato potrebbe astrattamente essere omologato con il consenso di anche solo il 33,33%. Ecco, se in questo scenario collochiamo il *cross class cram down*, e cioè si considera sufficiente l'approvazione da parte della sola maggioranza delle classi, in linea astratta è possibile che all'omologa si giunga con il consenso di ancora meno crediti ammessi al voto, in ipotesi limite anche inferiore al 10%.

Ciò posto, è lapalissiano che addirittura sostituire il voto espresso con la *fictio iuris* cui si abbina il *cram down* rischia di generare fortissime tensioni sistematiche, e cioè di condurre all'omologa di un concordato nemmeno lontanamente vicino a una maggioranza numerica di crediti ammessi al voto e contro il voto espresso di numerosissimi creditori trasformando dei voti contrari (quelli dei creditori pubblici statali) in voti favorevoli.

La richiesta, pertanto, non può trovare accoglimento.

3. Tanto premesso in ordine alla inapplicabilità del *cram-down* fiscale, occorre verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 112 CCII, che merita di essere integralmente riportato.

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

a) la regolarità della procedura;

b) l'esito della votazione;

c) l'ammissibilità della proposta;

d) la corretta formazione delle classi;

e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

3.1. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, giova prendere le mosse dal secondo comma dell'art. 112.

Nel caso in esame, sussistono gli anzidetti presupposti.

Per quanto attiene al requisito sub a), il valore di liquidazione risulta distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; ed infatti detto valore (che, nell'ipotesi ritenuta più probabile, è pari ad euro 1.796.220) risulta distribuito secondo l'ordine dettato dalla legge

Passando al requisito sub b), il valore eccedente quello di liquidazione (al netto della finanza esterna: cfr. Trib. Milano 6.7.2023 in Diritto della Crisi) è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Ed infatti i crediti inseriti nella Classi dissenzienti (compreso chi non ha espresso il proprio voto - ovverosia le Classi 7 (Creditori ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/98 cc. Art. 2777 ultimo comma c.c.)- Classe 8-(Creditori Enti Tributari degradati)- 12- (Creditori Chirografari Istituti di Credito)- 2Bis- (Creditori Erariali Ipotecari)- 8Bis (Creditori erariali in chirografo o chirografi erariali per degradazione), 2Ter-(Creditore Ipotecario Regione Toscana)- ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle Classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Risulta peraltro rispettato quanto previsto dall'art. 84, comma, 7 CCII, quanto al soddisfacimento dei dipendenti (previsto nella misura del 100%)

Quanto al requisito sub c, risulta evidente che per nessun creditore sia stato previsto il pagamento di un importo superiore rispetto al credito vantato (le percentuali di soddisfacimento non superano il 100%).

Per ciò che riguarda, infine, il requisito sub d), la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi (n. 7 su 13), tre delle quali formate da creditori titolari di diritti di prelazione non soddisfatti entro 180 giorni (Classe 2-Creditori Ipotecari, Classe 3 -Creditori Privilegiati ex articolo 2751 bis n. 2 c.c. e Classe 4-Creditori Privilegiati ex articolo 2751 bis n. 3 e 4 c.c.) e altre tre formate da creditori originariamente prelazionari e degradati per incapienza (Classe 5 -Creditori Artigiani ex articolo 2751 bis n. 5 c.c. – Classe 9 -Creditori Privilegiati residuali e Classe 10 -Creditori di Rivalsa iva verso il cessionario e il committente inerente a tutti i creditori), la cui Classe degli artigiani è peraltro una Classe di creditori che è parzialmente soddisfatta, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, sul valore eccedente quello di liquidazione.

3.2. Può ora procedersi all'esame della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma.

Quanto alla lett. a, la procedura risulta essersi svolta regolarmente (lett. a), come risulta dal riepilogo effettuato in premessa.

Per ciò che attiene al requisito di cui alla lett. b (esito della votazione) nonché a quello di cui alla prima parte della lett. f, essi sono assorbiti da quanto detto sopra, sub 3.1.

Per quanto concerne il requisito di cui alla lett. c), la proposta risulta ammissibile ai sensi degli artt. 84 ss. CCII; ed infatti:

- essa è stata presentata da imprenditore avente i requisiti di cui all'art. 121 CCII;
- l'imprenditore si trova in stato di crisi;
- il piano ha il contenuto di cui all'art. 87 CCII;

- il piano prevede il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale;
- i creditori vengono soddisfatti anche dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
- la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile;
- il trattamento dei creditori privilegiati è conforme a quanto previsto dall'art. 84 CCII;
- il piano di concordato presenta i crismi di cui all'art. 87 CCII.

Per quanto concerne i requisiti di cui alle lett. d) ed e), la suddivisione delle classi è conforme a quanto previsto dall'art. 85 CCII e viene rispettato il principio di parità di trattamento all'interno della stessa classe.

Quanto infine all'ultimo requisito, il piano non è privo di ragionevoli prospettive di impedire l'insolvenza, alla luce dell'attestazione redatta dal dott. Battaglia e dalla relazione redatta dal Commissario giudiziale.

4. In conclusione, pertanto, sussistendo i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato. Il Commissario giudiziale già nominato deve essere confermato ex artt. 112, primo e secondo comma, CCII.

Per quanto attiene al Liquidatore, questo Tribunale ne ritiene necessaria la nomina ai sensi dell'art. 84, comma 8, CCII.

Può essere nominata la dott.ssa Silvia Buricchi, professionista in possesso dei requisiti di legge, che ha preconcordato il compenso con la società ricorrente, ferma restando la liquidazione del compenso da parte del Tribunale all'esito della liquidazione.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della fase esecutiva, esse sono indicate in dispositivo.

P.Q.M.

omologa

il concordato preventivo proposto da Renzetti Saverio & Fratelli S.n.c. (C.F. e P.IVA: 00213350515- ed iscritta al numero Rea: AR-63573), con sede legale in Bibbiena (Ar), Via Guazzi Frazione Soci, in persona dei soci amministratori legali rappresentanti pro tempore RENZETTI DANIELE e RENZETTI STEFANO;

conferma

la nomina a giudice delegato del dott. Andrea Turturro

conferma

la nomina a Commissario giudiziale del dott. Andrea Rogialli, affinché i) sorvegli l'adempimento del concordato; ii) riferisca al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; iii) ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, CCII, lo depositi in Cancelleria e lo trasmetta ai creditori; iv) ricevette le relazioni del Liquidatore e il rapporto riepilogativo finale, ne dia notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositi copia presso la cancelleria del tribunale; v) conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

nomina

Liquidatore la **dott.ssa Silvia Buricchi**, affinché anche avvalendosi di soggetti specializzati, compia le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza; dispone che il Liquidatore i) provveda alla trascrizione della presente sentenza; ii) effettui la pubblicità prevista dall'art. 490, primo comma, c.p.c. almeno trenta giorni prima dell'esperimento di vendita; iii) richieda al g.d. la cancellazione dei gravami; iv) comunichi con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione; v) conclusa la liquidazione, comunichi al commissario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale;

dispone

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato e che i) fornisca al commissario giudiziale semestralmente una situazione economica e finanziaria, accompagnata da una relazione riguardante i risultati economici e finanziari conseguenti alla concreta esecuzione del piano concordatario, avente la finalità di consentire la più ampia conoscenza dell'andamento economico e finanziario della prosecuzione dell'attività, dei flussi di cassa effettivamente realizzati, dei risultati conseguenti alle auspiccate economie di gestione dovute ad una gestione dell'attività d'impresa più efficiente e virtuosa e delle eventuali differenze rispetto alle previsioni del piano; le relazioni trimestrali dovranno contenere un raffronto con le previsioni del piano, e dovranno essere altresì corredate da adeguate note illustrative e allegati che dovranno illustrare gli scostamenti intervenuti per ciascuna voce il cui risultato è diverso dalle previsioni originarie, gli effetti ragionevoli rispetto alle consistenze conclusive del piano concordatario nonché qualsiasi altro fatto o evento possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla percentuale di soddisfazione stimata spettante ai creditori; ii) fornisca semestralmente il bilancio della società inteso come stato patrimoniale e conto economico; allegato al bilancio dovrà altresì essere fornito elenco analitico delle posizioni debitorie con distinta evidenziazione delle posizioni debitorie concordatarie e di quelle sorte successivamente; dovrà essere consentito al Commissario l'accesso ad ogni informazione ritenuta necessaria per verificare il proseguimento dell'attività e l'adempimento del concordato; il Commissario giudiziale avrà facoltà di chiedere in ogni tempo alla società approfondimenti su singole questioni, riservando al giudice delegato la valutazione in ordine alla opportunità dell'informazione ai creditori; iii) per concludere transazioni in ordine ai crediti anteriori alla proposta di concordato, dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato, previo parere del Commissario;

dispone

che la ripartizione delle somme in favore dei creditori, secondo le previsioni della proposta concordataria, avvenga sulla base di piani di riparto predisposti dalla società, sotto la vigilanza e previo visto del Commissario giudiziale, anche nella fase di formazione di detti piani;

dichiara

la chiusura della procedura.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla ricorrente, al commissario giudiziale, al Liquidatore, al PM in sede nonché al Registro delle imprese ai fini della pubblicità ex artt. 48 e 45 CCII.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del **30 luglio 2024**

Il Giudice estensore
dott. Andrea Turturro

Il Presidente
dott. Federico Pani